



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche "MUR"), con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 164 del 30 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020 n. 2126, pubblicato in G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il "regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del 26 luglio 2001, n. 172, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in particolare l'art. 1, comma 526, che così dispone: "Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato", nonché il comma 527 che così dispone: "Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio";

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, e in particolare l'articolo 1, comma 580, che così dispone: “*Il Fondo di cui all'art. 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n.178, è rifinanziato per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026.*”, e in particolare la Tabella 11, allegata allo stesso, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, che sul capitolo 1815/pg1 ha stanziato un importo pari a **euro 5.700.000,00** per l'esercizio finanziario 2024;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, e in particolare l'articolo 16-bis (introdotto dalla legge di conversione 29 luglio 2024 n. 106) che ha incrementato il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di ulteriori **euro 10.300.000,00** per l'anno 2024, con conseguente stanziamento complessivo di **euro 16.000.000,00**;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 471, recante “*Assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024*” e, in particolare, l'art. 5 secondo cui “*Al Direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, vengono assegnate le risorse finanziarie, di cui alla missione e programma 23.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore, (CDR n. 4), fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'articolo 10*”;

VISTO il decreto MUR-MEF dell'11 settembre 2023 n. 1224 (registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2023 con il n. 2558), con il quale in attuazione dell'art.1, commi 526 e 527 della legge n. 178/2020 e dell'art.1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha disciplinato le modalità e i criteri di riparto delle risorse del Fondo di cui all'art.1, comma 526, della legge n. 178/2020, prevedendo che tali risorse siano destinate all'erogazione, da parte delle università cui lo studente è iscritto, di un “*contributo*” per le spese per le locazioni di immobili abitativi sostenute durante l'anno 2024 dagli studenti iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro, fuori sede residenti in luogo



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato e che non usufruiscano di “*altri contributi pubblici per l'alloggio*”;

VISTA la nota prot. n. 18574 del 12 ottobre 2023, con la quale il Ministero ha reso noto agli atenei statali che il citato decreto MUR-MEF n. 1224 dell'11 settembre 2023 è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del MUR;

VISTO in particolare l'art. 2 del suddetto decreto MUR-MEF dell'11 settembre 2023 n. 1224, secondo cui “2. *Entro un termine che il MUR fissa annualmente le università comunicano il numero definitivo degli studenti risultati aventi diritto, anche all'esito di eventuali procedure interne di riesame. 3. Con decreto direttoriale del MUR, in esito alle comunicazioni di cui al comma 2, è determinato l'importo pro capite, che si ottiene dividendo l'importo del Fondo per la somma degli studenti beneficiari in tutti gli atenei statali, ed è altresì determinata la somma spettante a ciascun ateneo, corrispondente al prodotto fra l'importo pro capite del contributo e il numero degli aventi diritto per ciascun ateneo. 4. Le università, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvedono ad erogare il contributo agli studenti aventi diritto. È in ogni caso fatta salva la possibilità per le università di integrare le disponibilità con fondi propri*”;

VISTA la nota prot. n. 12937 del 10 luglio 2024, con la quale la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio ha comunicato a tutti gli atenei statali le condizioni per l'accesso al beneficio e le modalità con le quali dare avvio alle procedure di ateneo volte all'individuazione dei beneficiari, con indicazione specifica delle relative tempistiche previste a carico degli atenei, da rispettare al fine di consentire al Ministero di procedere al riparto e all'erogazione delle somme alle università entro il corrente esercizio finanziario, con particolare riguardo all'obbligo, posto a carico degli atenei, di comunicare al Ministero, entro il termine del 27 settembre 2024, il numero definitivo degli studenti beneficiari del contributo;

VISTE le attestazioni con cui gli atenei hanno provveduto a comunicare al MUR il numero degli studenti beneficiari del contributo in argomento all'esito delle procedure di propria competenza;

DECRETA

Articolo 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa e sulla base dei dati trasmessi dagli atenei, l'importo pro capite del contributo, che si ottiene dividendo l'importo del Fondo di cui all'art. 1, comma 526, della legge n. 178/2020 e di cui all'art. 1, comma 580, della legge n. 197/2022 per la somma degli studenti beneficiari in tutti gli atenei statali, è determinato in **euro 1.445,739**.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

2. Per le motivazioni di cui in premessa e sulla base dei dati trasmessi dagli atenei, tenuto conto del predetto importo pro capite e determinata conseguentemente la somma spettante a ciascun ateneo, corrispondente al prodotto fra l'importo pro capite del contributo e il numero degli studenti beneficiari per ciascun ateneo, il Fondo di cui all'art. 1, comma 526, della legge n. 178/2020 e di cui all'art. 1, comma 580, della legge n. 197/2022, pari a complessivi **euro 16.000.000,00** a valere sulla disponibilità del Capitolo 1815 PG/1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2024, è ripartito tra le università statali secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio